



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 8 settembre 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Prot. 23617/PROD.COMM.

Rif. prot. 21103 dd. 19 luglio 2006

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Somministrazione presso impianto distribuzione carburanti – Commissioni PP.EE..

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo sono stati formulati una serie di quesiti relativamente alle problematiche di cui all'oggetto; in proposito si forniscono le seguenti precisazioni.

Si vuole innanzi tutto evidenziare che la disciplina generale di cui alla L.R. 29/2005 non ha inciso sulla tipologia di somministrazione (tipo b di cui alla L. 287/19), quale unica consentita ai sensi della L.R. 8/2002, in quanto la citata L.R. 8/2002 è legge specifica di settore: in tal senso deve leggersi la disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'articolo 110.

Diversamente invece deve essere affrontata la problematica della metratura attinente le attività integrative degli impianti di distribuzione carburanti, fissata in mq. 100 dall'articolo 5, comma 4, del Piano di razionalizzazione (DPR 394/2002), in virtù dell'esplicito richiamo all'articolo 2, lettera d), della L.R. 8/1999, come attuato dalla DGR 1278/1999: poiché non può prospettarsi l'ipotesi che una fonte secondaria (i Piani hanno natura regolamentare) si ponga contro una fonte superiore sopravvenuta, deve ritenersi che attualmente il richiamo vada rapportato all'articolo 2, comma 1, lettera h), della L.R. 29/2005.

Proprio perché trattasi di autorizzazioni ricadenti sotto la disciplina di specifica legge di settore (L.R. 8/2002), tali titoli si innestano su un'azienda che è funzionale e non indipendente da un impianto di distribuzione carburanti (articolo 21, commi 1, 3 e 4, del Piano regionale; L. 57/2001, articolo 19, comma 1, lettera i, laddove è prevista la non trasferibilità dell'esercizio in altra sede), il che comunque non esclude, laddove i

presupposti di fatto e di diritto lo consentano, il rilascio di autorizzazioni presso questi impianti anche ai sensi della disciplina generale di cui alla L.R. 29/2005, ma in tal caso le aziende di somministrazione non presenteranno alcuna peculiarità giuridica e potranno essere trasferite di sede secondo le regole proprie degli esercizi commerciali.

Per quanto riguarda inoltre la determinazione dei criteri e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia b presso gli impianti di distribuzione carburanti, innanzi tutto le fonti primarie (lettera *i* della L. 57/2001; L.R. 8/2002, articolo 16, comma 5) si limitano a richiamare la disciplina generale di cui all'articolo 3, comma 4, della L. 287/91, senza apportarvi la benché minima modifica sostanziale *ad hoc*; per di più il comma 2 dell'articolo 21 del Piano regionale espressamente stabilisce che “Nel rispetto di quanto prescritto dai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della L. 287/91 (*nuovamente un semplice richiamo alla disciplina generale della somministrazione*), i Comuni rilascino le autorizzazioni di cui al comma 1 (*ossia presso gli impianti di distribuzione*) nell'osservanza dei criteri e delle condizioni definiti con proprie deliberazioni adottate in attuazione della L.R. 13/92, come integrata dall'articolo 8, comma 37, della L.R. 13/2002. Le deliberazioni possono essere adottate anche esclusivamente per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.”

Le citate disposizioni regionali sono state sostituite precipuamente dall'articolo 69 della L.R. 29/2005 e con tale normativa va ricordato il Piano regionale ex DPR 394/2002: premesso che la modalità di calcolo delle autorizzazioni è sempre la medesima (articolo 69 citato della L.R. 29/2005), l'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria discrezionalità, può procedere sia adottando una deliberazione che riguardi solamente la determinazione del numero delle autorizzazioni per gli esercizi presso gli impianti di distribuzione carburanti, sia adottando un'unica deliberazione con cui si determina il numero complessivo delle autorizzazioni rilasciabili nel territorio comunale; in questo secondo caso però dovrà essere specificato, nell'ambito complessivo delle autorizzazioni rilasciabili per somministrazione, il numero degli titoli riservati ex L.R. 8/2002, in quanto trattasi comunque di titoli che ricadono, come già esplicitato, sotto la disciplina di specifica legge di settore.

Per quanto riguarda infine le Commissioni pubblici esercizi di cui alla L. 287/1992, queste, ai sensi della nuova normativa organica sul commercio, devono ritenersi non più sussistenti.

Rimanendo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE REGIONALE

- dott. Franco MILAN -

RBr